

RUBRICA

a cura dell'avvocato
Felice Siniscalchi

La minigonna e il danno esistenziale

Il progredire della società, la nascita di una forte mentalità edonistica e il continuo mutamento degli usi e costumi, hanno fatto nascere nel cittadino medio una serie di nuove esigenze che col tempo lo stesso ordinamento ha dovuto riconoscere e tutelare. Non deve quindi stupire se, per ipotesi, a seguito di un incidente nel quale un soggetto riporta cicatrici particolarmente vistose (anche se in parti del corpo non comprendenti il volto ma ad esempio su braccia o gambe), questi, oggi, abbia il diritto di richiedere un risarcimento per i danni patiti, comprensivo non solo del danno biologico e morale come da sempre accade, ma anche del danno esistenziale. L'impossibilità di indossare indumenti che non coprano talune parti del corpo segnate da una cicatrice, l'imbarazzo provato nell'indossare una minigonna o nel mostrarsi in costume a causa di antiestetiche menomazioni epidermiche, provocano senz'altro un sensibile restringimento della sfera dei diritti, il quale, se derivante da atto illecito altrui, dovrà essere risar-

cito come danno esistenziale. Ai sensi dell'art.2 della Costituzione, la Repubblica riconosce e garantisce infatti i diritti inviolabili dell'uomo, tutelandone il diritto alla qualità della vita ed alla libera espressione della propria personalità; tutelando dunque, in astratto, anche il diritto a mostrarsi in pubblico senza imbarazzo a causa di inestetismi provocati da cicatrici o la libertà di scoprirsi liberamente in spiaggia senza il timore di dover coprire le parti del corpo eventualmente offese.

Si tratta di una sfera del diritto ad oggi ancora piuttosto inesplorata, ma che certo si va espandendo lentamente e che si va a collocare fra il risarcimento del danno biologico (tutelato dall'art.32 cost.) il danno morale ed il danno patrimoniale, riconoscendo appropriata tutela anche a coloro che subiscono lesioni fisiche un tempo ritenute meno gravi ma tuttavia penalizzanti la persona e che meritano dunque di essere risarcite adeguatamente.

La separazione personale dei coniugi

Ai sensi dell'art. 150 c.c. la separazione personale può essere di tipo contenzioso o consensuale; questa cioè potrà derivare dalla sentenza di un giudice o dall'accordo delle parti. Nel primo caso, qualora all'interno della famiglia si dovesse essere verificati fatti i quali abbiano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza fra coniugi,

o comunque talmente gravi da provocare un serio pregiudizio all'educazione della eventuale prole (art.151 c.c.), avremo una separazione giudiziale. Nel secondo caso, avremo invece una separazione consensuale, la quale acquisterà efficacia con l'omologazione del Tribunale. Con la separazione verrà meno l'obbligo della coabitazione, mentre resteranno gli obblighi di fedeltà ed assistenza economica, anche in ragione di una serie di circostanze rimesse alla discrezione del Giudice. Pur non essendo menzionate dal codice, sussistono inoltre nel nostro ordinamento altre forme di separazione: in primis la separazione disposta in via provvisoria ed urgente dal Presidente del Tribunale ex art. 708 c.p.c.; in secondo luogo la separazione temporanea disposta dal Tribunale in pendenza del procedimento di nullità del matrimonio davanti ai Tribunali civili (art. 126 c.c.) o ecclesiastici (art. 19 l. 27.05.1929/847). In ultimo potremo avere una separazione di fatto, quando i coniugi senza il previo adempimento di alcuna procedura di tipo formale, vivano semplicemente separati, ciascuno per conto proprio. Quest'ultimo caso, in particolare, non è regolato dalla legge; tuttavia, ai sensi dell'art. 146 c.c., il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 c.c. rimarrà sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuti di farvi ritorno.

l'avvocato risponde



Studio Legale

SLS

Avv. Felice Siniscalchi
Avv. Michele Salapete
Avv. Ursula Guerriero
Avv. p. Lucia Carullo
Avv. p. Carmen Gaglione
Avv. p. Imma Longobardi
via F. De Sanctis 9 -
Avella (AV) 83021
tel.fax 081-8252971



GLOBAL
SERVICE

AGENZIA
DI SERVIZI

Via Nazionale 35, AVELLA (AV) Tel.081/8259235

Assicurazioni tutti i rami
Mutui & Prestiti
Cancellazioni Protesti
Infortunistica Stradale
Soccorso Stradale
Servizi "Online"

Prossima
Riapertura